Paritätische Landeskommission (PLK)
Commission paritaire nationale (CPN)
Commissione paritetica nazionale (CPN)
per il ramo svizzero elettrico

Indirizzo postale:
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

Direttiva della CPN

Pagamento del tempo di viaggio ai sensi dell'art. 27 per il ramo svizzero elettrico 2026-2029

1. Osservazioni generali

1.1. Tragitti tra il domicilio del lavoratore o della lavoratrice e il domicilio dell'azienda (art. 27.2 CCL risp. art. 13 cpv. 1 OLL 1, RS 822.111)

27.1 «La determinazione del luogo di inizio del lavoro (domicilio dell'azienda o cantiere) compete al datore di lavoro».

27.2 «Se il lavoro inizia in azienda (officina), il tempo impiegato per coprire il percorso dal domicilio del lavoratore o della lavoratrice a quello dell'azienda non vale come tempo lavorativo, però è considerato tempo di lavoro quello per coprire lo spostamento dall'azienda al posto di lavoro (cantiere)».

Il tragitto tra il domicilio del lavoratore o della lavoratrice e il domicilio dell'azienda non rientra pertanto nell'orario di lavoro.

Esempio:

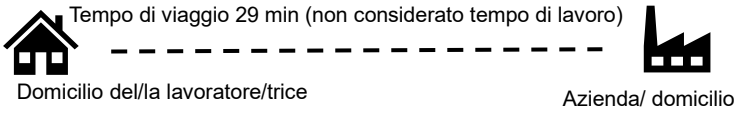

1.2. Tragitti tra il domicilio dell'azienda e il cantiere (art. 27.2 CCL risp. art. 13 cpv. 1 OLL 1, RS 822.111)

27.2 «Se il lavoro inizia in azienda (officina), il tempo impiegato per coprire il percorso dal domicilio del lavoratore o della lavoratrice a quello dell'azienda non vale come tempo lavorativo, però è considerato tempo di lavoro quello per coprire lo spostamento dall'azienda al posto di lavoro (cantiere)».

Il tragitto tra il domicilio dell'azienda e il cantiere (luogo del progetto) rientra pertanto nell'orario di lavoro retribuito.

Esempio:

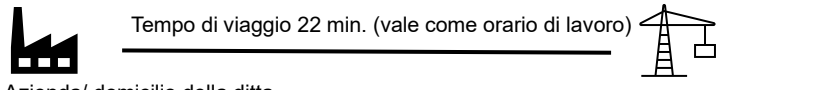

1.3. Tragitti tra il domicilio del lavoratore o della lavoratrice e il cantiere

Se il lavoro inizia o termina fuori sede, ad esempio nel cantiere, per il tragitto tra il domicilio del lavoratore o della lavoratrice e il cantiere vale l'art. 27.3 CCL DFO (**Aziende assoggettate al CCL dichiarato di forza obbligatoria,** cfr. punto 2) o, nel caso di aziende affiliate a EIT.swiss, l'art. 27.4 CCL, a condizione che sia stato definito un regolamento in merito al raggio di distanza (cfr. punto 3). Se un simile regolamento non è stato definito, anche per le aziende affiliate a EIT.swiss vale esclusivamente l'articolo 27.3 CCL DFO (cfr. punto 2).

2. Regolamento per le aziende assoggettate al CCL DOG o per le aziende affiliate a EIT.swiss senza regolamento del raggio di distanza (art. 27.3 CCL DFO)

27.3 «Se un lavoro inizia o termina fuori sede (per es. nel cantiere), è considerata orario di lavoro la differenza di tempo che supera la durata del tragitto dal domicilio del lavoratore all'azienda o all'officina».

Esempio:

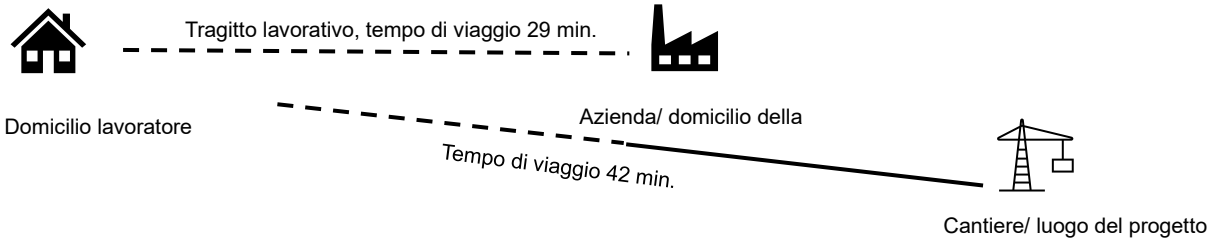

➔ In questo esempio il tempo di viaggio retribuito (orario di lavoro) è di 13 min. (42 – 29 min.).

3. Regolamento in merito al raggio di distanza per le aziende affiliate a EIT.swiss (art. 27.4 CCL)

3.1. Introduzione

Se il lavoro inizia direttamente nel cantiere, previo accordo con il personale (o la sua rappresentanza), un'azienda affiliata può definire un'area geografica (raggio di distanza) intorno al domicilio dell'azienda (luogo di assunzione contrattuale) entro la quale il tempo necessario per raggiungere il cantiere (luogo del progetto) non vale come orario lavorativo.

Esistono due varianti ammesse per il calcolo del tempo di viaggio applicabili alle aziende associate a EIT.swiss: la variante a) e la variante b), illustrate qui di seguito.

La variante scelta deve essere definita all'inizio di ogni anno civile e resta vincolante per almeno un intero anno civile. Non è consentito cambiare variante nel corso dell'anno, in particolare in funzione di singoli progetti.

Le aziende associate che passano dalla variante a) alla variante b) o dalla variante b) alla variante a) devono adeguare di conseguenza i propri regolamenti e depositarli presso la commissione paritetica competente (CP).

3.2. Variante a): Regolamento in merito al raggio di distanza

Questo regolamento riguarda esclusivamente i tragitti diretti tra il domicilio del/la lavoratore/trice e i cantieri. I tragitti tra la sede dell'azienda e i cantieri rientrano interamente nell'orario di lavoro retribuito ai sensi dell'art. 27.2 CCL DFO (si veda a tal proposito il grafico di esempio di cui al punto 1.2: in tale configurazione un eventuale raggio di distanza non è pertinente).

I punti più importanti:

- Il raggio può comportare un tempo di viaggio massimo (andata o ritorno, tempo di viaggio effettivo[1]) di 15 minuti e viene calcolato a partire dal domicilio dell'azienda definito nel contratto (non dal domicilio del/la lavoratore/trice).
- Il regolamento relativo al raggio di distanza deve essere menzionato e visibile per il/la lavoratore/trice nel contratto di lavoro o all'interno di un regolamento aziendale.

Esempi:

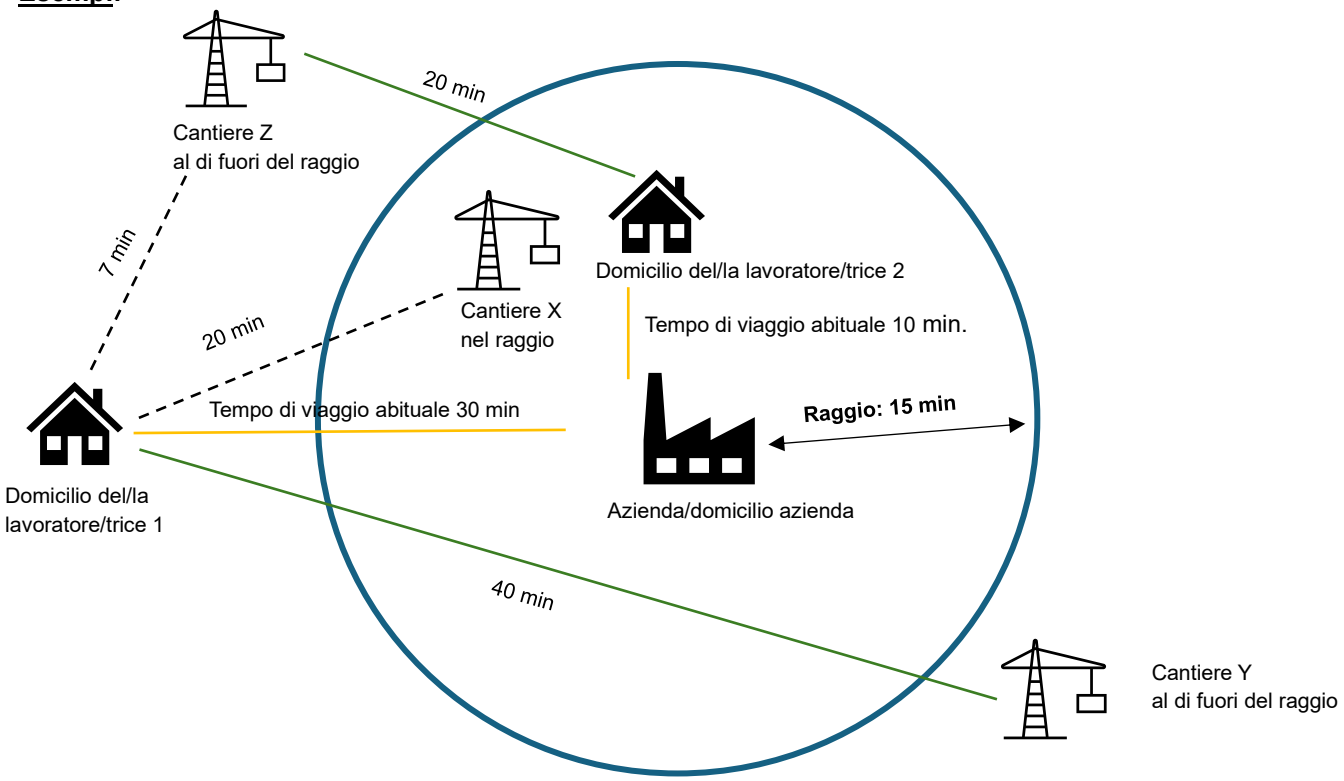

Legenda:

Tempo di viaggio non retribuito - - - - - - -

Tempo di viaggio parzialmente retribuito ——

Tempo di viaggio abituale ——

Spiegazioni

- Tempo di viaggio abituale (tragitto casa-lavoro) per il LAV 1 fino alla sede dell'azienda (sede contrattuale di lavoro) 30 min
- Tempo di viaggio abituale (tragitto casa-lavoro) per il LAV 2 fino alla sede dell'azienda (sede di lavoro contrattuale) 10 min

➔	Dal domicilio LAV 1 al cantiere X:	20 min – 30 min =	0 min di orario di lavoro
➔	Dal domicilio LAV 1 al cantiere Y:	40 min – 30 min =	10 min di orario di lavoro
➔	Dal domicilio LAV 1 al cantiere Z:	7 min – 30 min =	0 min di orario di lavoro
➔	Dal domicilio LAV 2 al cantiere Z:	20 min – 10 min =	10 min di orario di lavoro

[1] Tempo di viaggio effettivo considerando il tempo lavorativo specifico al progetto. A fini di orientamento è possibile utilizzare Google Maps, inserendo l'orario di partenza dall'azienda.

[3] Tempo di viaggio pagato = tempo lavorativo

3.3. Variante b): Regolamento in merito al raggio di distanza

Il raggio di distanza vale quindi esclusivamente nel caso in cui il lavoro inizi direttamente nel cantiere. Se il cantiere (luogo del progetto) si trova al di fuori del raggio di distanza e il lavoro inizia direttamente nel cantiere, il tempo di percorrenza dal domicilio dell'azienda al cantiere, detratti 15 minuti, è considerato orario di lavoro retribuito.
I tragitti tra il domicilio dell'azienda e il cantiere (luogo del progetto) sono considerati interamente orario di lavoro retribuito ai sensi dell'art. 27.2 CCL DFO (cfr. grafico esemplificativo di cui al punto 1.2 sopra; in tal caso un eventuale raggio di distanza non è rilevante).

Punti principali:

- Il raggio di distanza può comportare un tempo di viaggio massimo (andata o ritorno, tempo di viaggio effettivo[2]) di 15 minuti e viene misurato a partire dal domicilio dell'azienda (non dal domicilio del lavoratore o della lavoratrice; in altre parole, il domicilio del lavoratore o della lavoratrice non influisce sul raggio di distanza).
- La regolamentazione deve essere definita e visibile per il lavoratore o la lavoratrice nel contratto di lavoro o in un regolamento aziendale.

- **Esempio:**
  a) Il cantiere si trova all'interno del raggio di distanza intorno all'azienda:

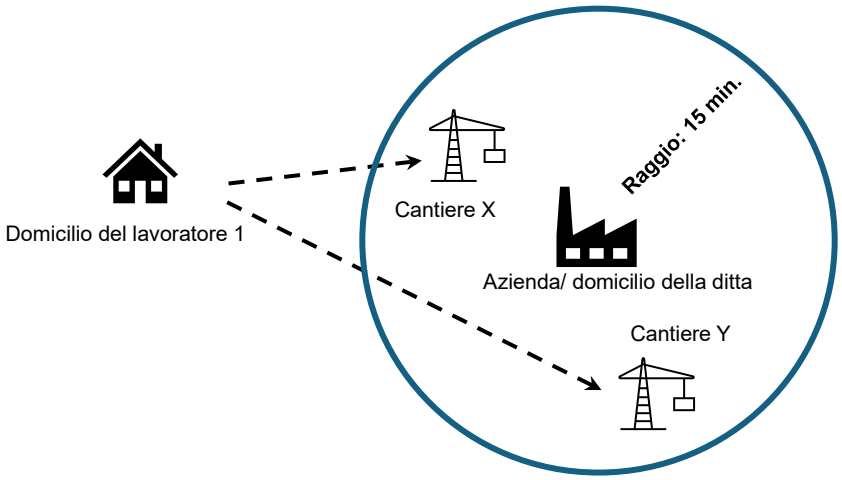

Spiegazioni:

Cantiere X, Y: Nessun tempo di viaggio retribuito,
il cantiere è all'interno del raggio di distanza

b) Il cantiere si trova al di fuori del raggio di distanza intorno all'azienda

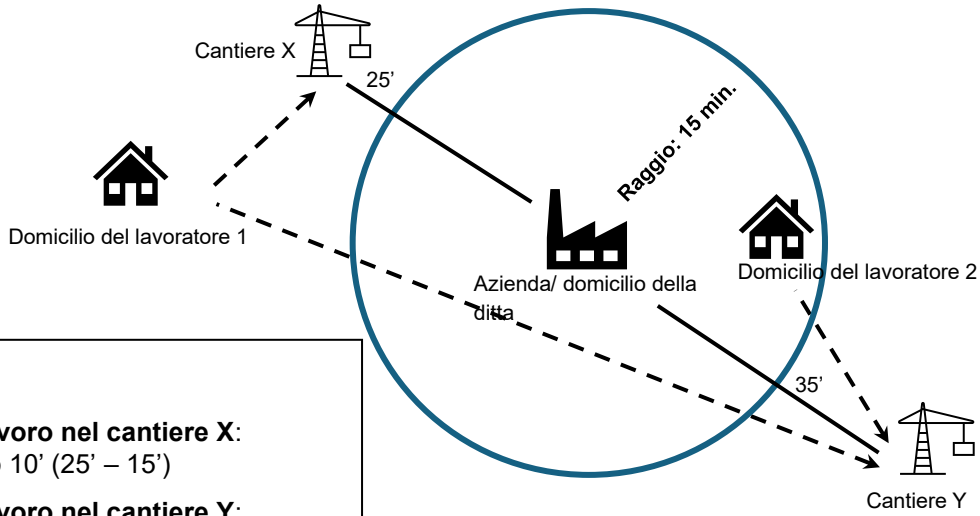

Spiegazioni:

Il lavoratore 1 inizia il lavoro nel cantiere X:
tempo di viaggio retribuito 10' (25' – 15')

Il lavoratore 1 inizia il lavoro nel cantiere Y:
tempo di viaggio retribuito 20' (35' – 15')

Il lavoratore 2 inizia il lavoro nel cantiere Y:
tempo di viaggio retribuito 20' (35' – 15')

[2] Tragitto effettivo tenendo conto delle condizioni di traffico reali. A fini di orientamento è possibile utilizzare Google Maps, inserendo l'orario di partenza dall'azienda.
[3] Tempo di viaggio retribuito = orario di lavoro